

Approvato con Delibera n. 66 del 21.08.2014

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
(IUC)**

Indice

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Art. 1A □ Oggetto del Regolamento

Art. 2A □ Funzionario responsabile del tributo

Art. 3A □ Riscossione

Art. 4A □ Dichiarazione

Art. 5A □ Versamenti

Art. 6A □ Accertamento

Art. 7A □ Abrogazioni e norme di rinvio

Art. 8A □ Entrata in vigore

CAPITOLO B - TASI

Art. 1B □ Oggetto

Art. 2B □ Presupposto del tributo

Art. 3B □ Esclusioni

Art. 4B □ Soggetti passivi

Art. 5B □ Base imponibile

Art. 6B □ Determinazione delle aliquote

Art. 7B □ Detrazioni - riduzioni - esenzioni

Art. 8B □ Servizi indivisibili

Art. 9B – Modalità do versamento

Art. 10B – Importi minimi

CAPITOLO C - TARI

Titolo I – Principi generali

Art. 1C □ Oggetto del regolamento

Art. 2C – Servizio di gestione dei rifiuti urbani

Art. 3C □ Tributo provinciale

Art. 4C □ Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio

Titolo II – Ambito di applicazione della tassa

Art. 5C – Presupposto

Art. 6C – Soggetti passivi

Art. 7C - Superfici soggette al Tributo

Art. 8C - Locali e aree escluse dal tributo

Art. 9C - Detassazione per produzione di rifiuti speciali

Titolo III – Criteri generali per l'articolazione della tassa e determinazione delle tariffe unitarie

Art. 10C - Determinazione della Tariffa della tassa sui rifiuti

Art. 11C - Articolazione della Tassa sui rifiuti

Art. 12C - Commisurazione temporale del tributo

Art. 13C - Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

Art. 14C - Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

Art. 15C - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

Art. 16C - Utenze non domestiche temporanee: Tariffa giornaliera

Titolo IV - Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 17C - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

Art. 18C - Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Art. 19C - Agevolazioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche

Art. 20C - Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

Art. 21C - Scuole Statali

Titolo V - Procedure e sanzioni

Art. 22C - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

Art. 23C - Modalità di riscossione e termini di versamento

Art. 24C – Rimborsi

Art. 25C - Mezzi di controllo

Art. 26C - Esito dei controlli e accertamento

Art. 27C- Sanzioni ed interessi

Art. 28C - Soglie minime per l'esigibilità del tributo

Art. 29C - Accertamento con adesione

Art. 30 – Funzionario Responsabile

Titolo VI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 31C – Norma di rinvio

Art. 32C – Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 33C – Clausola di adeguamento

Art. 34C – Disposizioni per l'anno 2014

Approvato con Delibera n. 66 del 21.08.2014

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI IUC

ART. 1A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:

- a) **dell'imposta municipale propria (IMU)**, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali. E' confermato il Regolamento IMU approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 29/05/2012.
- b) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo **per i servizi indivisibili (TASI)**, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.
- c) **della tassa sui rifiuti (TARI)**, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3A – Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre

1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

9. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 7A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

ART. 8A - Entrata in vigore

4. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Approvato con Delibera n. 66 del 21.08.2014

CAPITOLO B - TASI

Art. 1B - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2B – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3B - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 4B – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2B. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.

L'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo, calcolato applicando l'aliquota di cui al successivo art.6B. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

ART. 5B – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6B – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di Consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
4. Per l'anno 2014 l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille.
5. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 676 – 677 – 678 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengano le disposizioni di cui ai precedenti punti 1-2-3-4, oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale nella deliberazione delle aliquote TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 7B – Detrazioni - riduzioni - esenzioni

1. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - a1) per abitazione principale si considerano le unità immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dell'imposta municipale propria;
 - b) per i figli di età non superiore ai 26 anni dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
 - c) cittadini italiani iscritti all'AIRE.
 - c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI di cui al precedente art. 6B, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni e esenzioni ai sensi del comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) s.m.i, nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 1, oppure eventuali riduzioni ed esenzioni di cui al comma 2, restando nella facoltà del Consiglio

Comunale stesso di prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni o esenzioni.

4. Qualora siano stabilite modificazioni normative ai commi 679 e 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) che contengono le disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, oppure altre indicazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazioni di determinazione delle detrazioni, riduzioni ed esenzioni TASI, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

ART. 8B – Servizi indivisibili

1. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che determina le aliquote e detrazioni TASI saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 9B – Modalità di versamento

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale ed in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 10B – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ad € 10,00

Approvato con Delibera n. 66 del 21.08.2014

CAPITOLO C - TARI

Titolo I Principi generali

Art. 1C - Oggetto del regolamento

1. Il presente capitolo disciplina la componente TARI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

Art. 2C - Servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati è disciplinato da apposito regolamento comunale, ove sono stabiliti anche i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, oltre alle modalità organizzative e di espletamento del servizio ed al quale si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il Gestore provvede allo svolgimento di tutto il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati nel rispetto dei principi di universalità, inderogabilità, equa distribuzione sul territorio e sicurezza.
3. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito del tributo sui rifiuti.

Art. 3C – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 4C - Gettito del tributo sui rifiuti e costo del servizio.

1. La tariffa assicura l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.
2. I criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa sono individuati sulla base del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999.
3. Il Consiglio Comunale approva il costo del servizio sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. Nei medesimi termini il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo.

Titolo II Ambito di applicazione del tributo

Art. 5C - Presupposto

1. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6C – Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 7C – Superfici soggette al Tributo

1. Sono soggette al Tributo le superfici di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, quali a titolo esemplificativo:

a) tutti i locali, comunque denominati, anche se di uso comune, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico e edilizio, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 8C;

b) i locali accessori a quelli di cui alla precedente lettera a), anche se da questi separati, al cui servizio sono destinati in modo permanente o continuativo ovvero con i quali si trovino oggettivamente in rapporto funzionale, con riferimento ad esempio:

- per le utenze domestiche: ai corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato, cantine, autorimesse, lavanderie, serre pavimentate, disimpegni, ecc.;

- per le utenze non domestiche: a tutti i locali di servizio comunque direttamente o indirettamente destinati all'esercizio dell'attività;

c) le aree coperte, anche se aperte su uno o più lati, quali, a titolo di esempio, porticati, chiostrini, tettoie di protezione per merci o materie prime;

d) le aree scoperte possedute, occupate o detenute dalle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali assoggettati a prelievo;

e) le aree/spazi scoperti demaniali utilizzati in via esclusiva da privati sulla base della relativa concessione ovvero se occupate abusivamente.

2. Fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art 14 della L. n. 214/2011, per tutte le tipologie di unità immobiliari iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile a tributo è pari a quella calpestable dei locali e delle aree

suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

3. Per i locali la superficie di riferimento per l'assoggettabilità al tributo è misurata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte pertinenziali od accessorie all'attività esercitata è misurata sul loro perimetro interno al netto di eventuali costruzioni che vi insistano. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al mq a seconda che la frazione sia rispettivamente superiore od inferiore o uguale al mezzo mq.
4. Le superfici coperte sono computabili per intero solo qualora abbiano altezza pari o superiore a mt. 1,5; nei locali con altezza non uniforme si computa la superficie solo per la parte con altezza superiore a 1,5 mt.; in assenza dell'indicazione della superficie netta si considera il 15% della superficie lorda occupata da muri perimetrali ed interni e quindi come non calpestabile e non soggetta a tributo.
5. In ogni caso, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, la superficie non può essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri di cui al DPR. n. 138/1998.

Art. 8C - Locali e aree escluse dal tributo

1. Non sono soggette a tributo e, quindi, non si computano, le superfici dei locali e delle aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente adibiti o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità; tali condizioni devono essere opportunamente riscontrabili sulla base di elementi obiettivi o di idonea documentazione fornita contestualmente alla presentazione della denuncia. Presentano tali caratteristiche:
 - i locali e le aree dove non si abbia di regola presenza umana ovvero questa sia interdotta per ragioni di sicurezza quali: centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura, silos e simili, serbatoi, cisterne, forni per panificazione e forni e cabine per la verniciatura e cottura, impianti automatizzati o a ciclo chiuso;
 - ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt.1,5;
 - solai e sottotetti, anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 codice civile, ad eccezione dei locali di portineria e degli alloggi del portiere;
 - la superficie scoperta di balconi e terrazze, le verande non chiuse completamente da strutture fisse, pertinenziali alle civili abitazioni;
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione non allacciate ad alcun servizio pubblico a rete e prive di arredi, e nelle quali l'utente non abbia posto la propria residenza;
 - fabbricati inabitabili, inagibili o in ristrutturazione, da dimostrare tramite idonea documentazione, per il periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile; l'inagibilità o l'inabitabilità può essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario oppure attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con cui il contribuente dichiara di essere in possesso di una perizia redatta da professionista accertante inagibilità o l'inabitabilità.
 - la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, alla sola pratica sportiva, sia che si tratti di impianti coperti che scoperti; l'esclusione non si applica agli spogliatoi, i servizi in genere, e le parti riservate al pubblico;
 - le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola, comprese le attività di allevamento e florivivaistica, insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze;

l'esclusione non si applica alle parti abitative delle costruzioni rurali, nonché ai locali ed alle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, quali ex annessi usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, locali per la rivendita dei prodotti coltivati ed altro;

- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie o ad altri usi ove si producono rifiuti radioattivi; l'esclusione non si applica alle parti delle strutture sanitarie adibite a uffici, magazzini, locali ad uso di depositi, cucine e locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni e vani accessori, ove si producono rifiuti sanitari assimilati agli urbani ex art. 2 del DPR n. 254/03;
- depositi di materiale in disuso o di uso straordinario, o di cumuli di materiale alla rinfusa o di veicoli da demolire, ove non si ha, di regola, presenza umana;
- Locali ed aree occupate o detenute dalle **O.N.L.U.S.** sono comunque considerate tali Le Organizzazioni di volontariato (Legge 11 agosto 1991, n. 266) iscritte nel Registro Regionale del Volontariato. Le Cooperative Sociali (Legge 8 novembre 1991, n. 381), i Consorzi (all'art. 8 L. 381/91) che abbiano la base sociale formata per il 100% da cooperative sociali. Le Organizzazioni Non Governative (ONG) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (Legge 26 febbraio 1987, n. 49).

Art. 9C – Detassazione per produzione di rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile ai fini dell'applicazione della parte variabile del tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, esclusivamente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla normativa vigente.
2. Per le superfici relative alle attività di seguito elencate per le quali risulta difficile delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando alla superficie su cui l'attività è svolta (al netto dei locali destinati a uffici, spogliatoi, mense, magazzini) le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30%
Laboratori fotografici, eliografie	30%
Gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	30%
Pelletterie	30%
Laboratori di analisi	30%
Verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici, falegnamerie	30%
Metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica	30%
Tipografie, stamperie, incisioni	30%
Macellerie, pescherie, pollerie, norcinerie	30%
Marmisti, vetrerie	30%
Edili	30%

3. I contribuenti interessati a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita dichiarazione al Comune entro il 30/09 di ogni anno. La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- Planimetria quotata contenente l'intera superficie occupata, comprensiva delle aree scoperte a qualsiasi uso adibite e l'evidenziazione di quella parte per la quale si chiede la riduzione
 - Documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali smaltiti per mezzo di ditta autorizzata;
 - Documentazione commerciale attestante l'avvenuto trattamento e smaltimento.
4. L'eventuale riduzione emergente della parte variabile del tributo sarà conguagliata con l'emissione degli atti di pagamento nell'anno successivo a quello della presentazione della domanda stessa.

Titolo III

Criteri generali per l'articolazione della tassa e per la determinazione delle tariffe unitarie

Art. 10C - Determinazione della Tariffa della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La Tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa è determinata comprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003.
3. Per la determinazione della tariffa si applicano i criteri determinati con il DPR n. 158/1999.

Art. 11C - Articolazione della Tassa sui rifiuti

1. La tariffa è articolata nelle fasce di contribuenza domestica e non domestica.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di adozione della deliberazione che statuisce le tariffe annuali - da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione - ripartisce, in particolare, tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali ex art. 4 del D.P.R. n. 158/99.
3. Con la medesima deliberazione il Consiglio Comunale stabilisce la tariffa, per ogni categoria di utenza, secondo i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999
5. In caso di mancata deliberazione la tariffa per ogni categoria di utenza e la ripartizione dei costi fra utenze, si intendono confermati anche per l'anno successivo.
6. L'utenza domestica è rappresentata dai nuclei domestici che possiedono, occupano o conducono i locali e le aree di civili abitazioni. Il numero dei componenti il nucleo domestico risulta dalle iscrizioni anagrafiche e comprende tutti i soggetti residenti nella civile abitazione, anche se appartenenti a famiglie anagraficamente distinte. Per i nuclei domestici non residenti e, quindi, non iscritti all'Anagrafe del Comune di Collesalveti, gli interessati devono documentare il numero dei componenti il nucleo e le relative variazioni tramite apposita dichiarazione, da presentare al Comune con le modalità e i tempi di cui al successivo art. 23.
7. Dal numero complessivo degli occupanti, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o riposo, case famiglia o protette o domiciliati in istituti penitenziari. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro

presentazione di apposita documentata dichiarazione al Comune, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.

8. L'utenza non domestica è rappresentata da tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali ed aree non rientranti nella fascia delle utenze domestiche.

Art. 12C - Commisurazione temporale della tassa

1. Il tributo è commisurato ad anno solare: l'obbligazione concernente il pagamento del tributo decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o detenzione dei locali od aree e perdura fino al giorno successivo a quello in cui il possesso, l'occupazione o detenzione cessa, qualora il contribuente ne presenti l'apposita dichiarazione nei modi e termini di cui al successivo articolo 23

Art. 13C - Calcolo della Tariffa della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo domestico secondo i criteri contenuti nel DPR n. 158/1999.
2. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il relativo nucleo domestico e della superficie occupata o detenuta.
3. La parte fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero dei residenti nell'immobile e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99.
4. La parte variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente di produttività proporzionale al numero dei componenti il nucleo domestico, secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99. Detto coefficiente può essere aggiornato su base annua con l'adozione della delibera di definizione delle tariffe.
5. L'applicazione della Tariffa per le utenze domestiche fa riferimento alle risultanze anagrafiche comunali al primo gennaio dell'anno di riferimento, con eventuale conguaglio nell'anno successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute. Per le nuove utenze l'applicazione della Tariffa fa riferimento alla data di apertura. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte della nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad. es. le colf che dimorano presso la famiglia.
6. I soggetti non residenti nel Comune e titolari di utenza domestica nel territorio comunale sono tenuti a presentare al Comune apposita dichiarazione, sulla base dei formulari forniti dal Comune stesso, contenenti, tra l'altro, i dati relativi al numero degli occupanti l'alloggio. In caso di mancata indicazione del numero degli occupanti l'alloggio, il numero degli occupanti viene stabilito in relazione al numero dei componenti risultante dallo stato di famiglia del comune di residenza. In assenza della suddetta dichiarazione integrativa il numero degli occupanti l'abitazione sarà determinato secondo la seguente tabella.

Superficie (mq)	Componenti assegnati
0-37	1
38-53	2

54-66	3
67-93	4
94-108	5
Oltre 108	6

Nel caso di seconda casa a disposizione nel medesimo comune di residenza il numero degli occupanti corrisponde a quello del relativo stato di famiglia.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

Art. 14C - Calcolo della Tariffa del Tassa sui rifiuti per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificati in relazione alla loro destinazione d'uso, tenuto conto della specificità della realtà socio – economica del Comune, nonché delle potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
2. La parte fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale occupata dalle utenze medesime, ponderato sulla base di un coefficiente potenziale di produzione di rifiuti per specifica tipologia di attività e alla superficie assoggettabile a Tariffa secondo quanto specificato nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99.
3. La parte variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata prendendo a riferimento il rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, ponderato sulla base di un coefficiente presuntivo di produttività del rifiuto per tipologia di attività secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999 e specificato nel punto 4.4 dell'allegato 1 al medesimo Decreto.

Art. 15C - Determinazione delle categorie di attività delle utenze non domestiche

1. Le categorie di attività sulla base delle quali classificare le utenze non domestiche sono le seguenti:
 - 1) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
 - 2) cinematografi e teatri
 - 3) autorimesse e depositi senza alcuna vendita diretta
 - 4) campeggi, impianti sportivi, palestre, distributori carburanti
 - 5) stabilimenti balneari
 - 6) esposizioni, autosaloni
 - 7) alberghi con ristorante
 - 8) alberghi senza ristorante
 - 9) case di cura e riposo
 - 10) ospedali
 - 11) uffici, agenzie, studi professionali
 - 12) banche e istituti di credito
 - 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli
 - 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
 - 15) negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli,

antiquariato, gallerie d'arte

- 16) banchi di mercato beni durevoli
- 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
- 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
- 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto
- 20) attività industriali con capannoni di produzione
- 21) attività artigianali di produzione beni specifici
- 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (anche da asporto), pub
- 23) mense, birrerie, hamburgerie
- 24) bar, caffè, pasticceria
- 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- 26) plurilicenze alimentari e/o miste
- 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- 28) ipermercati di generi misti
- 29) banchi di mercato genere alimentari
- 30) discoteche, night club
- 31) attività logistiche con aree vaste
- 32) attività terziarie e direzionali aree vaste deposito fino a 10.000 mq.
- 33) attività produttive con aree vaste
- 34) sale intrattenimento e superfici attrezzate con tavoli di attività commerciali
- 35) attività terziarie e direzionali aree vaste deposito da 10.001 mq. a 50.000 mq.
- 36) attività terziarie e direzionali aree vaste deposito oltre 50.000 mq.

2. L'assegnazione delle singole utenze non domestiche ad una delle classi di attività sopra elencate è effettuata con riferimento al codice ISTAT/ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione nei registri della CC.I.AA. o, in assenza di tali informazioni, all'attività effettivamente svolta e autocertificata dall'utente tramite la denuncia, come da tabella di transcodifica riportata in Allegato 2, fatta comunque salva la facoltà degli uffici comunali competenti di accertare la reale corrispondenza tra codice Istat/Ateco posseduto e attività effettivamente esercitata. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio Iva.
3. In sede di determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche il Consiglio Comunale può individuare, all'interno delle categorie di cui al precedente comma 1, delle sottocategorie in relazione ad una maggiore omogeneità in ordine alla produttività di rifiuti, provvedendo a individuarne anche i relativi coefficienti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, l'applicazione della Tariffa avviene con riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale; nel caso in cui nella visura camerale siano indicati due o più codici attività come principali, per attività principale si intende quella esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione.
6. Per le utenze non domestiche costituite da circoli e associazioni all'interno dei cui locali od aree sia svolta anche attività di somministrazione, la tariffa è unica ed è riferita all'attività concretamente ed effettivamente esercitata sulla superficie maggiore che risulti dalla dichiarazione o da apposite verifiche.
7. Per le utenze non domestiche che presentino superfici con diversa destinazione d'uso (es. mostra, esposizione) ubicate in luoghi diversi la tariffa applicata segue la destinazione d'uso

dei locali così come dichiarato nei registri della CCIAA; per il riconoscimento della doppia tariffa il soggetto deve presentare regolare istanza corredata di una visura catastale attestante l'autonoma definizione catastale dell'immobile e di una visura camerale dove trovi riscontro la diversa destinazione d'uso dei locali, a prescindere dal codice ISTAT dell'attività principale.

8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad attività diverse da quelle sopra classificate vengono associati, ai fini dell'applicazione del tributo, alla classe di attività che presenta con esse maggiore analogia.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, il tributo è dovuto per la specifica attività ed è commisurato alla superficie a tal fine utilizzata ed indicata nella denuncia; in assenza di informazioni riguardo all'utilizzo effettivo di dette superfici immobiliari, il tributo è determinato presumendo una ripartizione al 50% tra utenza domestica e utenza non domestica. Il tributo non è dovuto se nella civile abitazione si trova esclusivamente il domicilio fiscale di una ditta e l'attività viene svolta presso un'unità locale, regolarmente denunciata ai fini del tributo, o presso il richiedente la prestazione.

Art. 16C - Utenze non domestiche temporanee: Tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, per un periodo complessivamente inferiore a 183 giorni annui, anche se non continuativi ma ricorrenti il tributo è corrisposto in base tariffa giornaliera
2. La misura è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 100 per cento per le utenze non domestiche.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tariffa.
5. In caso di uso di fatto, la tariffa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente agli interessi moratori ed alle penali eventualmente dovute.

TITOLO IV

Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni

Art. 17C - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

1. Le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei seguenti casi:
 - a) per le utenze domestiche:
 - le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo o di utente che risieda o dimori altrove, comunque occupate per un periodo inferiore a 183 giorni, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia (anche originaria), indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo;
 - 10% sul totale tariffa per le civili abitazioni provviste di biocomposter;
 - b) per le utenze non domestiche:

locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni annui: riduzione del 30% della parte variabile della tariffa del tributo. Alla domanda deve essere allegata apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che autocertifichi (art 47 DPR 445/2000) la situazione dichiarata.

2. Le riduzioni di cui sopra sono riconosciute a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, da presentare con le modalità e nei tempi previsti dal successivo articolo 12C.
3. Il Comune ha facoltà di verificare le dichiarazioni raccolte provvedendo a successivi controlli.
4. Il contribuente è obbligato a denunciare, entro 30 giorni dal loro verificarsi, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta. In difetto, con accertamento del Comune, si provvede al recupero del tributo con l'applicazione delle sanzioni e interessi per omessa denuncia di variazione.
5. Le agevolazioni previste dal presente articolo e dai seguenti articoli 8C, 9C e 10C, qualora concorrenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'70% della parte variabile della tariffa del tributo.

Art. 18C - Riduzioni della tariffa del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

1. Nel regolamento che disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, sono stabiliti i limiti della zona di raccolta e le modalità di espletamento del servizio nelle zone con insediamenti sparsi.
5. La tariffa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando di fatto, detto servizio è attuato. Si considerano serviti di fatto quegli insediamenti di qualunque tipologia che, pur non rientrando nella zona perimetrata distano di fatto dal più vicino centro di raccolta non più di 1300 mt.
3. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tariffa è dovuta:
 - (a) in misura pari al 40% della tariffa variabile se la distanza dal più vicino centro di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 3000 metri;
 - (b) in misura pari al 30% della tariffa variabile se la suddetta distanza supera 3000 metri.

La distanza indicata deve essere determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Art. 19C - Agevolazioni per la raccolta differenziata per le utenze non domestiche

1. In attuazione dell'art. 14, comma 18 della L. n. 214/2011 sono previste agevolazioni a favore delle utenze non domestiche ad incentivo dell'avvio diretto al recupero di RSAU, limitatamente all'avvio al recupero di Rifiuti Solidi assimilati agli Urbani non deperibili – escludendo carta, cartone e metalli in quanto frazioni merceologiche già da tempo valorizzate dal mercato.
2. L'agevolazione incentivante produce una riduzione della parte variabile della tariffa in funzione della quantità di rifiuti assimilati, che il produttore dimostri di aver autonomamente avviato al recupero.
3. Al fine di ottenere la suddetta agevolazione, gli utenti interessati sono tenuti a presentare al Comune, entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione del MUD, una dichiarazione, con allegato lo stesso MUD ovvero formulari alternativi previsti dalla vigente normativa, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e di quelli avviati al recupero nell'anno precedente, l'indicazione del soggetto al quale gli stessi rifiuti sono stati conferiti nonché l'indicazione del costo complessivo sostenuto a tal fine, allegando copia delle fatture.

4. L'agevolazione incentivante è basata sull'applicazione dei seguenti criteri operanti sulla parte variabile della tariffa:

- per spese documentate fino ad € 2.000 riduzione del 5%
- per spese documentate fino ad € 5.000 riduzione del 10%
- per spese documentate fino ad € 10.000 riduzione del 15%
- per spese documentate oltre € 10.000 riduzione del 20%

5. Per le utenze non domestiche sono previste inoltre le riduzioni, come da tabella di seguito riportata, della tariffa variabile a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minor produzione di rifiuti o un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico:

- Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta": **riduzione del 10%**
- Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di contenitori per il deposito dei materiali: **riduzione del 15%**
- Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" - Più tipologie di materiali: **riduzione del 20%**
- Preselezione imballaggi con conferimento al servizio di raccolta con sistema "Porta a Porta" con acquisto in proprio di attrezzatura per la riduzione volumetrica del rifiuto (pressa): **riduzione del 25%**

6. Onde ottenere tale riduzione gli utenti devono presentare una domanda corredata della seguente documentazione:

- Relazione descrittiva degli interventi tecnico-organizzativi, applicati per ottenere una minore produzione dei rifiuti o un pretrattamento volumetrico;
- Idonea documentazione con cui il contribuente possa dimostrare l'effettiva destinazione al riutilizzo dei residui derivanti dalla sua attività;
- La fattura in originale dell'investimento effettuato.

7. Viene prevista una riduzione del 10% sull'intera tariffa per gli utenti che dimostrino di essersi dotati di biocompostori domestici e non domestici al fine di una minor produzione di rifiuti.

8. In sede di determinazione della tariffa, sarà possibile individuare correttivi abbattimenti per le utenze domestiche e non domestiche e per quest'ultima prevedere riduzioni con specifico riferimento a negozi di vicinato e di collina e piccoli artigiani.

9. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

10. Le condizioni per godere delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni debbono verificarsi al 31 dicembre dell'anno precedente.

11. La domanda di richiesta deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione per usufruire di tale agevolazione; per l'anno 2014 la richiesta dovrà essere presentata entro il 30 ottobre.

12. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono annuali e quindi le variazioni nel corso dell'anno non comportano rimborsi o sgravi.

Art. 20C - Esenzioni/Agevolazioni per grave disagio sociale ed economico

1. Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali e nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio, concede agevolazioni, basate sugli indicatori ISEE, ai soggetti in condizione di grave disagio sociale ed economico. Tali agevolazioni si articolano in esenzione e agevolazioni pari al 40% dell'ammontare del tributo in relazione a nuclei familiari con indicatore ISEE di cui alle soglie sottoelencate.
2. Condizioni di ammissibilità per la presentazione di istanza di esenzione/agevolazione Tari sono le seguenti:

Esenzioni:

- nucleo familiare con indicatore Isee, in corso di validità al momento della domanda, inferiore o pari a € **6.500**;
- nuclei familiari composti con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l'invalidità accertata sia al 100% ed indicatore ISEE relativo all'anno 2013, non superi l'importo di € **8.000,00**;
- persone assistite in modo continuativo dal Comune nel corso dell'anno 2013;

Agevolazioni:

40% sul totale della tariffa per nuclei familiari con persona/e portatrice/i di handicap o non autosufficienti a condizione che l'invalidità accertata sia al 100% ed l'indicatore ISEE relativo all'anno 2013 non superi l'importo di € 15.000,00;

40% sul totale della tariffa per nuclei familiari il cui indicatore ISEE relativo all'anno 2013 non superi l'importo di € 13.500,00 a condizione che il richiedente e i componenti del nucleo non devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell'alloggio nel quale hanno la residenza e con una rendita catastale dell'abitazione (comprensiva di eventuali pertinenze) non superiore a 650,00 €;

40% sul totale della tariffa nuclei familiari di cui fanno parte una o più persone ultra65° il cui indicatore ISEE relativo all'anno 2013 non superi l'importo di € 15.000,00.

3. Il possesso da parte del contribuente di valida attestazione Isee rientrante nei limiti suddetti, consente di presentare apposita domanda diretta all'ottenimento dell'agevolazione entro il 30 giugno dell'anno in corso; per l'anno 2014 entro il 30 ottobre;
4. Per avere diritto all'esenzioni/agevolazioni il richiedente e i componenti del nucleo non devono essere proprietari o usufruttuari di beni immobili, ad eccezione dell'alloggio nel quale hanno la residenza ed a condizioni che la rendita catastale dell'abitazione (comprensiva di eventuali pertinenze) non sia superiore a 650,00 €.
5. I contribuenti che presentano la domanda di agevolazione allegando l'attestazione Isee posseduta, sono esonerati dall'obbligo di presentare negli anni successivi a quello della prima richiesta nuova attestazione Isee. L'ufficio comunale competente provvederà automaticamente al controllo ed alla verifica dell'Isee posseduta. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni dichiarate.
6. L'eventuale esito negativo dei controlli comporterà, oltre alla perdita dell'agevolazione, l'emissione di avviso di accertamento per infedele denuncia con l'applicazione delle relative

sanzioni ed interessi.

7. Le esenzioni e le agevolazioni previste dal presente articolo sono finanziate in apposito capitolo del bilancio comunale come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferiscono le esenzioni o riduzioni tariffarie predette.

Art. 21C - Scuole Statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31);
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Titolo V Procedure e sanzioni

Art. 22C - Dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi di cui all'art. 3 per le occupazioni, cessazioni e variazioni successive al 31/12/2013, sono invitati a presentare al Comune, entro i sessanta (60) giorni successivi apposita dichiarazione avvalendosi dei moduli predisposti dal Comune.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei coobbligati occupanti/detentori o possessori.
3. La dichiarazione può essere trasmessa al Comune mediante consegna diretta o invio per mezzo del servizio postale (raccomandata a/r) o fax. E' possibile la presentazione delle denunce in via telematica, tramite professionisti abilitati muniti di firma digitale.
4. La denuncia relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto che la presenta (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
 - b) il numero e i dati identificativi degli occupanti dell'alloggio, sia se residenti nel Comune sia se non residenti;
 - c) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
 - d) gli identificativi catastali dell'immobile;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o conduzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;

La denuncia relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro);
- b) i dati identificativi dell'utenza (denominazione, scopo sociale o istituzionale, codice fiscale, partita IVA, codice ISTAT dell'attività e tipo di attività svolto, iscrizione CCIAA, sede legale);
- c) l'ubicazione, il numero civico e il numero dell'interno (ove esistente), la superficie netta e destinazione d'uso dei locali e delle aree denunciate;
- d) gli identificativi catastali e/o gli estremi dell'autorizzazione o concessione

- e) all'occupazione di spazio e suolo pubblico;
le generalità o denominazione del proprietario e relativo indirizzo e codice fiscale, se soggetto diverso dal conduttore, occupante o detentore;
- f) la data di inizio della occupazione, conduzione, detenzione, variazione o cessazione.
5. La denuncia ha effetto sino a che le condizioni per l'applicazione del tributo siano rimaste invariate. Il contribuente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta che influisca sulla determinazione del tributo, nonché sulla sua applicazione e riscossione, entro 30 giorni dal suo verificarsi.
 6. In relazione alle variazioni attinenti la diversa composizione del nucleo domestico residente non vi è obbligo di presentare apposita dichiarazione in quanto il Comune provvede d'ufficio tramite la banca dati anagrafica.
 7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali e delle aree, nonché quella di variazione che determini un minor importo del tributo, deve essere presentata nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento modificativo e, se debitamente accertata, ha effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento modificativo stesso.
 8. Nel caso in cui tali dichiarazioni siano presentate successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma producono i loro effetti sul tributo e sulla relativa maggiorazione dalla data della presentazione tardiva, a meno che l'utente dimostri l'effettiva decorrenza della cessazione/variazione oppure che il tributo sia stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
 9. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni del tributo in corso d'anno, sono considerate per il tributo dell'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Qualora la cessazione dell'utenza impedisca di provvedere al conguaglio compensativo a favore del contribuente obbligato, si provvede al rimborso con le modalità indicate dal successivo art. 24.
 10. La dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
 11. Il Comune rilascia la ricevuta della comunicazione: nel caso di spedizione postale si considera la ricevuta al giorno indicato con il timbro; nel caso di trasmissione via fax o tramite supporto telematico si considera la ricevuta al giorno indicato dalla specifica modalità di comunicazione.
 12. Per le utenze domestiche iscritte nella anagrafe della popolazione residente nel Comune non vi è obbligo di comunicare la variazione relativa al numero dei componenti il nucleo familiare, qualora tali variazioni siano interne al territorio e alla popolazione del Comune di Collesalveti.
 13. La variazione dell'ammontare del tributo dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.
 14. La prima applicazione del Tributo avviene sulla base dei dati relativi alle superfici dichiarate o accertate in relazione alla TARSU, alla TIA ed alla TARES alla data del 31 dicembre 2013.
 15. In tutti i casi in cui gli avvisi di pagamento presentino un'incongruenza riguardante la superficie imponibile o la categoria di appartenenza può essere presentata apposita domanda di riesame al Comune a cura dei contribuenti interessati entro il 31 maggio di ogni anno; per l'anno 2014 entro il 30 ottobre.
 16. La presentazione dell'istanza di riesame non sospende i termini previsti per il pagamento del tributo, né per la proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 23C - Modalità di riscossione e termini di versamento

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato al Comune, mediante conto corrente postale o modello di pagamento unificato.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate trimestrali, scadenti, rispettivamente, l'ultimo giorno dei mesi di aprile, luglio e ottobre, o in un'unica soluzione entro il 30 giugno.
4. Il pagamento deve essere effettuato entro i termini di scadenza indicati, tramite gli uffici postali o gli sportelli bancari abilitati.
5. I contribuenti sono tenuti a utilizzare esclusivamente i bollettini postali precompilati recapitati dal Comune o gli altri canali di pagamento messi a disposizione dal Comune a tal fine. Nel caso in cui il contribuente si sia avvalso di diversi documenti di pagamento che non contengano gli elementi necessari per l'immediata identificazione del soggetto autore del versamento e per la corretta imputazione della somma versata, si applica la sanzione di cui all'art 15 del D.lgs. n. 471/1997, variabile da un minimo di € 100 ad un massimo di € 500.
6. In caso di omesso versamento nei termini indicati, il Comune provvederà ad emettere avviso di accertamento, notificandolo a mezzo raccomandata a/r, con addebito delle spese di procedimento e di notifica, con l'applicazione della sanzione del 30% dell'importo non versato o tardivamente versato, così come previsto dall'art 14 comma 39 della L. n. 214/2011, e degli interessi nella misura pari al tasso legale con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
7. La sanzione irrogata per omesso versamento non può essere in nessun caso oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art 17 comma 3 del D.Lgs. n. 472/1997.
8. In mancanza di adempimento dell'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione, sarà proceduto alla riscossione coattiva.

Art. 24C – Rimborsi

1. Nei casi in cui il contribuente abbia effettuato pagamenti del tributo superiori alla somma dovuta, e non sia possibile procedere a successivi conguagli compensativi per cessazione dell'utenza, il Funzionario Responsabile del Tributo dispone il rimborso entro 180 giorni dalla data della presentazione della domanda, ex articolo 1 comma 164 Legge n. 296/2006.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Sulle somme da rimborsare spettano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 25C - Mezzi di controllo

1. Il Comune provvede a svolgere le attività necessarie ad assicurare una corretta applicazione del Tributo. A tale scopo, ai sensi dell'art 14 comma 37 della L. n. 214/2011, può:
 - rivolgere agli utenti invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie catastali dei locali e delle aree scoperte, a fornire chiarimenti in merito agli elementi che incidono sulla determinazione del Tributo e a rispondere a questionari relativi a dati ed elementi specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - utilizzare dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad enti pubblici o soggetti economici

dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole utenze, nonché raccogliere dati relativi a singole utenze presso gli enti che gestiscono le forniture di energia elettrica, gas ed acqua in esenzione da spese e diritti:

- in caso di mancato adempimento da parte dell'utente alle richieste di cui al comma precedente il Comune, tramite personale incaricato e munito di apposita autorizzazione, può accedere agli immobili soggetti a tributo per rilevarne la superficie e la destinazione, previo avviso da comunicare al domicilio dell'interessato almeno 5 giorni prima della verifica, salvi i casi di immunità o di segreto militare, per i quali, in luogo dell'accesso, si utilizzeranno le dichiarazioni dei responsabili del relativo organismo.
- 2 In caso di mancata collaborazione dell'utenza o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
 - 3 Per le operazioni di controllo, il Comune ha facoltà di avvalersi del proprio personale dipendente, degli accertatori di cui ai commi 179-182 della L. n. 296/2006, di soggetti pubblici o privati di provata affidabilità o competenza con i quali il Comune può stipulare apposite convenzioni.
 - 4 Al fine di una corretta applicazione del tributo gli uffici comunali sono impegnati a trasmettere all'Ufficio Tributi a mezzo collegamento telematico, per quanto possibile:
 - a) le autorizzazioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
 - b) ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - c) i provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - d) i provvedimenti relativi l'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;

Art. 26C - Esito dei controlli e accertamento

5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
2. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato

Art. 27C - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo alle prescritte scadenze viene emesso avviso di accertamento per omesso o tardivo versamento ed irrogata contestualmente la sanzione pari al 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. 472/97, così come disposto dall'art 14 comma 39 della L. n. 214/2011. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. 472/97.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al comma 1, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo; per l'anno 2013 con

riferimento alla prima rata di acconto, non si applica la sanzione per ritardato versamento purché lo stesso sia effettuato entro il 31/07/2013.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 25, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento degli stessi, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
6. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
7. Sulle somme dovute a titolo di tributo si applicano gli interessi nella misura prevista dall'art 8 del vigente regolamento comunale delle entrate, calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
8. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 600,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine del versamento, una rateazione sino a 8 rate trimestrali, oltre agli interessi legali maturati giorno per giorno. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 28C - Soglie minime per l'esigibilità del tributo

1. In relazione al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo di € 6,00. Tale importo aumenta ad € 12,00 riguardo all'accertamento, escluse le spese postali. Tale previsione non opera qualora la violazione sussista per più anni del tributo.

Art. 29C - Accertamento con adesione

1. Ai sensi dell'art 50 del D.Lgs. n. 449/1997 al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale delle entrate tributarie.

Art. 30C - Funzionario Responsabile

1. A norma del comma 692 art. 1 della Legge 147/2013 la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Titolo VI Disposizioni transitorie e finali

Art. 31C - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 della L. n. 214/2011, al regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 32C - Entrata in vigore e abrogazioni

1. L'art. 1 comma 704 L.147/13 abroga espressamente l'art 14 del D.L. 201/11, convertito con modificazioni dalla legge 214/11, istitutivo del previgente prelievo sui rifiuti TARES che pertanto dal 01/01/2014 viene sostituito dalla nuova tassa sui rifiuti denominata TARI.
2. Per il primo anno di applicazione del tributo, con decorrenza dal 1/1/2014, il Comune assumerà come valide le denunce prodotte in precedenza dalle utenze ai fini TARSU, TIA, TARES.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014

Art. 33C - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 34C - Disposizioni per l'anno 2014

1. Per l'anno 2014 il tributo deve essere pagato in n. 2 rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre, così come disposto con deliberazione C.C. n. 29 del 9/4/2014.
2. Per l'anno 2014, fino alla determinazione delle tariffe del tributo, l'importo della prima rata è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo della precedente forma di prelievo sui rifiuti. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata di dicembre.